CAMERA DEI DEPUTATI N. 1154

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIO TESTA, ARMELLIN

Disciplina del divieto di fumare

Presentata il 26 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rapporto tra cancro laringeo-polmonare e fumo non è più seriamente discutibile. La dannosità del fumo peraltro si esprime anche in malattie cardiovascolari, del sistema intestinale, di quello nervoso, della pelle e dell'insieme dell'apparato respiratorio.

La grave nocività del fumo non può essere sottaciuta o ignorata da chi sia in buona fede, nonostante l'immane sforzo che i grandi interessi economici legati all'uso ed alla vendita dei prodotti da fumo fanno per coprire la verità, lasciare qualche residuale dubbio, seminare nebbia.

La presente proposta di legge non intende impedire a chi desidera fumare o continuare a fumare l'uso del fumo. Il principio di libertà nel nostro ordinamento permette a chi desidera diventare alcolizzato o tossicodipendente di farlo purché non dia fastidio ad altri, a chi intenda suicidarsi di farlo purché non lo imponga ad altri, a chi intenda accorciarsi la vita fumando di farlo purché..... non lo si imponga ad altri. Il punto è proprio questo: per l'intossicazione da fumo o comunque per gli effetti dannosi che derivano dalla respirazione del fumo dei prodotti del tabacco non vigono nel nostro Paese le stesse regole di rispetto e di libertà che valgono per le « altre forme autolesive ».

Risulta infatti medicalmente accertato che la persona che sta in un ambiente in cui altri hanno fumato, sia per il fumo espirato che per quello prodotto dalla combustione della sigaretta (quest'ultimo viene chiamato « fumo passivo »), è esposta ad uno stato di grave nocività, patisce insomma gli stessi effetti nocivi quasi che essa stessa fumasse.

Ci chiediamo: è lecito e giusto imporre a chi non vuol fumare di farlo controvoglia ?

L'uomo nasce senza sigaretta in bocca ed allora perché non farlo vivere e magari morire senza essere affetto da tabagismo ?

Rilevato che i fumatori sono una minoranza (all'incirca il 30 per cento), per quale principio democratico o per quale ragione sociale o per quale valore ideologico-culturale debbono imporre alla maggioranza degli italiani di fumare coattivamente ?

La verità è che c'è bisogno di un profondo salto educativo e culturale per far emergere in modo limpido e definitivo l'aggressività e la prepotenza che ha il fumatore quando fumando, indifferente alle ragioni di chi gli sta accanto e che non è fumatore, compie un vero e proprio atto di prepotenza.

Quante persone noi tutti conosciamo di sicura fede democratica, di squisita sensibilità nel campo dei diritti civili e nel rispetto della natura umana, che pure sono fumatori, tranquillamente e indifferentemente fumatori.

Stiamo alla Camera dei deputati e pensiamo ad uomini come l'onorevole Martinazzoli, l'onorevole Craxi, l'onorevole Altissimo, l'onorevole Pannella o molti altri di cui è difficile mettere in dubbio la fede nei valori di libertà e di rispetto dei cittadini, ma che con totale serenità fumano e con ciò stesso « aggrediscono » !

Per la verità neppure il fumatore è sempre tranquillo, anzi spesso « spera di smettere di fumare un bel giorno », ma intanto continua a costringere a fumare anche chi fumatore non è o non lo è più. Comunque anche il più accanito fumatore si augura sempre che « il proprio figlio non fumi » !

Questo progetto di legge non mira a far desistere dal fumo chi voglia continuare a fumare, mira solo a far sì che non sia costretto a fumare chi non lo voglia fare, e spera anche di contribuire a fare in modo che i giovani non imparino a fumare con la tacita connivenza degli adulti.

Tutto ciò può avvenire solo se vi sarà diffusa conoscenza della grave nocività del fumo.

Infatti non possiamo pensare di far desistere i giovani, che iniziano a fumare per spirito d'imitazione, con ordini o proibizioni, ma solo maturando la loro conoscenza sulla grave nocività del fumo. Ciò vale anche per gli adulti.

In questa materia le proposte di legge hanno sempre stentato a camminare. Gli interessi, le prigrizie, le culture che si colpiscono sono grandi e solidali nell'ostacolare una nuova disciplina più rispettosa dei diritti della persona. Per questo ci vorrà una grande mobilitazione di forze politiche e medico-sociali per sperare di raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati.

Questa proposta di legge è diversa da altre presentate nella scorsa legislatura.

Gli altri progetti di legge danno infatti per scontato che sia lecito in genere fumare, riconoscono una specie di diritto naturale al fumo, quindi passano a vietare il fumo in alcuni luoghi, prevedendo poi qualche non troppo grave sanzione amministrativa con il risultato deludente che tutti possono constatare.

Bisogna assolutamente cambiare pagina, partire dal dato semplicissimo che « chi vuol fumare lo può fare ma non può costringere gli altri a farlo » e poi essere conseguenziali.

La proposta di legge predisposta cerca di avere una struttura assolutamente semplice ed un sistema sanzionatorio già sperimentato nella sua attivazione dall'ordinamento e quindi facilmente azionabile e soprattutto obbligatoriamente azionabile.

Se si riesce a tutelare la salute dei cittadini smontando l'industria del tabacco non possiamo dimenticare i tabaccai e quanti altri lavorano in questo settore, per cui si dovrà provvedere con appositi atti amministrativi ed anche legislativi a riconvertire e creare nuove occasioni di lavoro alternative a quelle prodotte nel nostro Paese dalla lavorazione e vendita del tabacco.

Ciò va detto con chiarezza perché è un problema cui siamo sensibili ma non può essere vero l'inverso, cioè che dobbiamo lasciare le cose come sono perchè altrimenti non vi sarebbero le occasioni di lavoro nel settore. Sarebbe come dire che dobbiamo dar fuoco alle case per far lavorare i pompieri !

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È vietato fumare.

2. Si può fumare nei locali appositamente a ciò destinati che vanno opportunamente indicati. Tali locali debbono essere autorizzati dall'autorità sanitaria che ne accerta la non intercomunicabilità, per quanto possibile, con locali attigui e l'idoneo ricambio d'aria.

3. Si può altresì fumare all'aria aperta e nelle residenze, dimore o domicilî privati e sui mezzi di trasporto privati non adibiti al trasporto pubblico.

ART. 2.

1. È vietata ogni forma di pubblicità, diretta e indiretta, degli articoli da fumo.

2. I contenitori degli articoli da fumo debbono avere ben visibile la seguente scritta: « Il fumo è gravemente nocivo alla salute ».

ART. 3.

1. Chiunque violi una delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con l'ammenda fino a 2.000.000 di lire.

2. Nei casi più gravi la pena è raddoppiata.

3. Sono da considerare gravi le violazioni del divieto di fumare commesse alla presenza di persone ammalate o minori degli anni 16.

ART. 4.

1. Il Ministro della sanità deve realizzare idonea campagna informativa sugli effetti nocivi del fumo attraverso i mezzi di comunicazione di massa e particolar-

mente, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, nelle scuole medie superiori.

2. Il Ministro della sanità riferisce annualmente al Parlamento sulle iniziative assunte nell'ambito della campagna dissuasiva dal fumo, nonché sugli esiti di detta campagna.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*